Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2022/0278(COD)

4.7.2023

PARERE

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per le emergenze nel mercato unico e abroga il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio
(COM(2022)0459 – C9-0315/2022 – 2022/0278(COD))

Relatore per parere: Marc Angel

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di	Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO	REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce uno strumento per le emergenze nel mercato unico e ***abroga*** il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio	che istituisce uno strumento per le emergenze nel mercato unico e ***modifica*** il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)	(Testo rilevante ai fini del SEE)

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1) Conformemente ai trattati, gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire il corretto funzionamento del mercato unico. Essi dovrebbero pertanto astenersi dall'adottare misure contrarie alla libera circolazione delle merci, dei servizi e delle persone e adottare tutte le misure necessarie per agevolare la libera circolazione delle merci, dei servizi o delle persone.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Le crisi del passato, soprattutto i primi giorni della pandemia di COVID-19, hanno dimostrato che il mercato interno (altresì noto come "mercato unico") ***e*** le relative catene di approvvigionamento possono essere colpiti duramente da tali crisi, e che mancano strumenti di gestione delle crisi e meccanismi di coordinamento adeguati o, se esistono, non coprono tutti gli aspetti del mercato unico o non consentono una risposta tempestiva a tali impatti.	(1) Le crisi del passato, soprattutto i primi giorni della pandemia di COVID-19, hanno dimostrato che il mercato interno (altresì noto come "mercato unico")***,*** le relative catene di approvvigionamento***, le imprese, i lavoratori e i consumatori*** possono essere colpiti duramente da tali crisi, ***che la libera circolazione di merci, servizi e persone non è sufficientemente tutelata nonostante ciò sia previsto dai trattati*** e che mancano strumenti di gestione delle crisi e meccanismi di coordinamento adeguati ***e armonizzati*** o, se esistono, non coprono tutti gli aspetti del mercato unico o non consentono una risposta tempestiva ***ed efficace*** a tali impatti.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Durante la pandemia di COVID-19, i settori maggiormente interessati sono stati caratterizzati da un'elevata dipendenza dai lavoratori mobili, compresi i lavoratori frontalieri e transfrontalieri. Tali lavoratori, che hanno svolto un ruolo fondamentale nel mantenere in funzione l'economia europea, sono stati particolarmente colpiti da misure non coordinate volte a limitare la libera circolazione delle persone. Spesso sono stati lasciati privi di un sostegno adeguato nell'esercizio della loro libertà di circolazione, hanno dovuto far fronte a pesanti oneri amministrativi e hanno risentito della mancanza di informazioni sulle misure adottate e sulla loro durata. Le restrizioni alla libera circolazione hanno esacerbato gli ostacoli incontrati dai lavoratori mobili, compresi

	i lavoratori frontalieri e transfrontalieri. Mentre alcuni non potevano attraversare le frontiere per accedere al proprio luogo di lavoro, altri sono stati costretti a trascorrere mesi nello Stato membro del loro datore di lavoro senza la possibilità di ritornare nello Stato membro di residenza o in quello delle loro famiglie, a causa delle restrizioni di viaggio e degli ostacoli giuridici che impedivano loro di lavorare a distanza.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) L'Unione non era sufficientemente preparata per garantire la fabbricazione, l'acquisizione e la distribuzione efficienti di beni di carattere non medico di rilevanza per le crisi quali i dispositivi di protezione individuale, in particolare nella fase iniziale della pandemia di COVID-19, e le misure ad hoc adottate dalla Commissione per ripristinare il funzionamento del mercato unico e garantire la disponibilità di beni di carattere non medico di rilevanza per le crisi durante la pandemia di COVID-19 sono state necessariamente di natura reattiva. La pandemia ha inoltre evidenziato una visione d'insieme insufficiente delle capacità di fabbricazione nell'Unione come pure vulnerabilità relative alle catene di approvvigionamento globali.	(2) L'Unione non era sufficientemente preparata per garantire la fabbricazione, l'acquisizione e la distribuzione efficienti di beni di carattere non medico di rilevanza per le crisi quali i dispositivi di protezione individuale, in particolare nella fase iniziale della pandemia di COVID-19, e le misure ad hoc adottate dalla Commissione per ripristinare il funzionamento del mercato unico e garantire la disponibilità di beni di carattere non medico di rilevanza per le crisi durante la pandemia di COVID-19 sono state necessariamente di natura reattiva. La pandemia ha inoltre evidenziato una visione d'insieme insufficiente delle capacità di fabbricazione nell'Unione come pure vulnerabilità relative alle catene di approvvigionamento globali***, compresa la mancanza di resilienza e la dipendenza da regimi autoritari***.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Le azioni da parte della Commissione sono state ritardate di varie settimane a causa della mancanza sia di misure di pianificazione di emergenza a livello dell'Unione sia di chiarezza quanto alla parte dell'amministrazione nazionale da contattare al fine di trovare soluzioni rapide ***all'impatto della*** crisi sul mercato unico. È inoltre emerso con chiarezza che azioni restrittive non coordinate da parte degli Stati membri ***avrebbero*** ulteriormente aggravato gli impatti della crisi sul mercato unico. Si è palesata la necessità di accordi tra gli Stati membri e le autorità dell'Unione riguardo alla pianificazione di emergenza, il coordinamento e la cooperazione a livello tecnico nonché lo scambio di informazioni.	(3) Le azioni da parte della Commissione sono state ritardate di varie settimane a causa della mancanza sia di misure di pianificazione di emergenza a livello dell'Unione sia di chiarezza quanto alla parte dell'amministrazione nazionale da contattare al fine di trovare soluzioni rapide ***agli impatti connessi alle*** crisi sul mercato unico. È inoltre emerso con chiarezza che azioni restrittive non coordinate da parte degli Stati membri ***hanno*** ulteriormente aggravato gli impatti della crisi sul mercato unico. ***Al fine di garantire la prevedibilità,*** si è palesata la necessità di ***norme e*** accordi ***chiari e trasparenti*** tra gli Stati membri e le autorità dell'Unione ***nonché le parti sociali e altri portatori di interessi*** riguardo alla pianificazione di emergenza, il coordinamento e la cooperazione a livello tecnico nonché lo scambio di informazioni. ***Le parti sociali svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere gli sforzi di coordinamento e nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure di emergenza, anche per quanto riguarda la diffusione delle informazioni pertinenti ai lavoratori, alle imprese e agli operatori economici.***

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Le organizzazioni rappresentative degli operatori economici hanno indicato che ***questi ultimi*** non avevano informazioni sufficienti sulle misure di risposta alle crisi degli Stati membri durante la pandemia, in parte per il fatto di non sapere dove ottenere tali informazioni, in parte a causa dei vincoli linguistici e degli oneri amministrativi derivanti dalla	(4) Le organizzazioni rappresentative degli operatori economici***, i sindacati e i datori di lavoro*** hanno indicato che ***operatori economici, lavoratori e imprese*** non avevano informazioni sufficienti sulle misure di risposta alle crisi degli Stati membri durante la pandemia, in parte per il fatto di non sapere dove ottenere tali informazioni, in parte a causa dei vincoli

necessità di presentare ripetute richieste in tutti gli Stati membri, perdipiù in un contesto normativo in costante evoluzione. Ciò ha impedito loro di prendere decisioni ***commerciali*** informate riguardo alla misura in cui poter fare affidamento sui loro diritti di libera circolazione o continuare le operazioni commerciali transfrontaliere durante la crisi. È necessario migliorare la disponibilità di informazioni sulle misure di risposta alle crisi a livello nazionale e dell'Unione.	linguistici e degli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di presentare ripetute richieste in tutti gli Stati membri, perdipiù in un contesto normativo in costante evoluzione. Ciò ha impedito loro di prendere decisioni informate riguardo alla misura in cui poter fare affidamento sui loro diritti di libera circolazione ***e/***o continuare le operazioni commerciali transfrontaliere durante la crisi. È necessario migliorare la disponibilità di informazioni sulle misure di risposta alle crisi a livello nazionale e dell'Unione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Tali eventi recenti hanno altresì messo in evidenza la necessità per l'Unione di essere meglio preparata a possibili crisi future, soprattutto in considerazione ***dei continui*** effetti dei cambiamenti climatici e delle catastrofi naturali che ne derivano come pure delle instabilità economiche e geopolitiche globali. Alla luce del fatto che non è noto quale tipo di crisi possa verificarsi e produrre gravi ripercussioni sul mercato unico e sulle relative catene di approvvigionamento in futuro, è necessario prevedere uno strumento che ***si applichi in relazione agli impatti sul mercato unico di un'ampia gamma di*** crisi.	(5) Tali eventi recenti hanno altresì messo in evidenza la necessità per l'Unione di essere meglio preparata a possibili crisi future, soprattutto in considerazione ***degli*** effetti ***aggravanti*** dei cambiamenti climatici e delle catastrofi naturali che ne derivano come pure delle instabilità economiche e geopolitiche globali. Alla luce del fatto che non è noto quale tipo di crisi possa verificarsi e produrre gravi ripercussioni sul mercato unico e sulle relative catene di approvvigionamento in futuro, è necessario prevedere uno strumento ***di crisi*** che ***rafforzi la resilienza, migliori la trasparenza e fornisca chiare regole per la governance delle*** crisi***, che si applichino alla libera circolazione di merci, servizi e persone in relazione alle perturbazioni del mercato unico***.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Data la difficoltà di prevedere eventuali aspetti specifici delle crisi future che inciderebbero sul mercato unico e sulle relative catene di approvvigionamento, il presente regolamento dovrebbe definire un quadro generale per l'anticipazione, la mitigazione e la riduzione al minimo degli impatti negativi che eventuali crisi possono avere sul mercato unico e sulle relative catene di approvvigionamento, nonché per la preparazione a tali impatti**.** .	(7) Data la difficoltà di prevedere eventuali aspetti specifici delle crisi future che inciderebbero sul mercato unico e sulle relative catene di approvvigionamento, il presente regolamento dovrebbe definire un quadro generale per l'anticipazione, la ***prevenzione, la*** mitigazione e la riduzione al minimo degli impatti negativi che eventuali crisi possono avere sul mercato unico e sulle relative catene di approvvigionamento, nonché per la preparazione a tali impatti***, garantendo nel contempo che qualsiasi risposta alle emergenze legate alle crisi rispetti pienamente i diritti umani fondamentali e i diritti dei lavoratori e salvaguardi e faciliti la libera circolazione di beni, servizi e persone in linea con i trattati.***

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Il quadro di misure di cui al presente regolamento dovrebbe essere utilizzato in modo coerente, trasparente, efficiente, proporzionato e tempestivo, tenendo in debita considerazione la necessità di mantenere le funzioni vitali della società, ivi compresi la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, l'ordine pubblico o la sanità pubblica, rispettando la responsabilità degli Stati membri di salvaguardare la sicurezza nazionale e la loro facoltà di preservare altre funzioni statali essenziali, tra cui la garanzia dell'integrità territoriale dello Stato e il mantenimento dell'ordine pubblico.	(8) Il quadro di misure di cui al presente regolamento dovrebbe essere utilizzato in modo coerente, trasparente, efficiente, proporzionato e tempestivo, tenendo in debita considerazione la necessità di mantenere le funzioni vitali della società, ivi compresi la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, l'ordine pubblico o la sanità pubblica, rispettando ***al contempo*** la responsabilità degli Stati membri di salvaguardare la sicurezza nazionale e la loro facoltà di preservare altre funzioni statali essenziali, tra cui la garanzia dell'integrità territoriale dello Stato e il mantenimento dell'ordine pubblico. ***Il quadro dovrebbe inoltre riconoscere l'importante ruolo svolto dalle parti sociali nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure di emergenza***

	e garantire il pieno rispetto dei diritti di contrattazione collettiva e l'autonomia delle parti sociali.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 9 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
— i mezzi necessari per garantire la continuità del funzionamento del mercato unico, ***delle*** imprese che operano nel mercato unico ***e delle*** relative catene di approvvigionamento strategiche, ivi comprese la libera circolazione di merci, servizi e persone nei periodi di crisi nonché la disponibilità di beni e servizi di rilevanza per le crisi per i cittadini, le imprese e le autorità pubbliche ***durante*** la ***crisi***;	— i mezzi necessari per garantire la continuità del funzionamento del mercato unico ***anche durante le crisi***, ***sia per le*** imprese che operano nel mercato unico ***sia per le*** relative catene di approvvigionamento strategiche, ivi comprese la libera circolazione di merci, servizi e persone ***in condizioni di sicurezza*** nei periodi di crisi nonché la disponibilità di beni e servizi di rilevanza per le crisi per i cittadini, le imprese e le autorità pubbliche***, garantendo nel contempo i diritti fondamentali dei lavoratori e*** la ***sicurezza e la salute sul lavoro***;

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 9 – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
— un forum per un coordinamento, una cooperazione e uno scambio di informazioni adeguati; e	— un forum per un coordinamento, una cooperazione e uno scambio di informazioni adeguati***, anche al fine di accelerare le procedure amministrative, come le dichiarazioni, le registrazioni e le autorizzazioni, sfruttando nel contempo appieno il potenziale degli strumenti digitali***; e

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 9 – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
— i mezzi affinché siano tempestivamente accessibili e disponibili le informazioni necessarie per una risposta mirata e un comportamento di mercato adeguato da parte delle imprese e dei cittadini durante una crisi.	— i mezzi affinché siano tempestivamente accessibili e disponibili le informazioni necessarie per una risposta mirata e un comportamento di mercato adeguato da parte delle imprese***, dei lavoratori*** e dei cittadini durante una crisi.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Ove possibile, il presente regolamento dovrebbe consentire l'anticipazione degli eventi e delle crisi sulla base di un'analisi costante riguardante i settori di importanza strategica dell'economia del mercato unico e delle continue attività di analisi delle prospettive dell'Unione.	(10) Ove possibile, il presente regolamento dovrebbe consentire l'anticipazione ***e la prevenzione*** degli eventi e delle crisi sulla base di un'analisi costante riguardante i settori di importanza strategica dell'economia del mercato unico e delle continue attività di analisi delle prospettive dell'Unione.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) L'articolo 21 TFUE sancisce il diritto dei cittadini dell'UE di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. I dettagli delle condizioni e delle limitazioni sono riportati nella direttiva 2004/38/CE. Tale direttiva definisce i principi generali applicabili a tali limitazioni nonché i motivi che possono essere utilizzati per giustificare tali misure. ***Tali motivi riguardano l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza*** o ***la sanità pubblica. In detto contesto, le restrizioni alla libertà***	(17) L'articolo 21 TFUE sancisce il diritto dei cittadini dell'UE di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. I dettagli delle condizioni e delle limitazioni sono riportati nella direttiva 2004/38/CE. Tale direttiva definisce i principi generali applicabili a tali limitazioni nonché i motivi che possono essere utilizzati per giustificare tali misure. ***Gli Stati membri evitano di introdurre restrizioni alla libera circolazione di cittadini dell'Unione e dei loro familiari e***

di ***circolazione possono essere giustificate se sono proporzionate*** e ***non*** discriminatorie. Il presente regolamento non mira a stabilire ulteriori motivi per la limitazione del diritto alla libera circolazione delle persone oltre a quelli di cui al capo VI della direttiva 2004/38/CE.

di cittadini di paesi terzi che soggiornano o ***risiedono legalmente nei territori degli Stati membri nonché di rifugiati e beneficiari*** di ***protezione internazionale per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza*** e ***sanità pubblica che siano direttamente*** discriminatorie. Il presente regolamento non mira a stabilire ulteriori motivi per la limitazione del diritto alla libera circolazione delle persone oltre a quelli di cui al capo VI della direttiva 2004/38/CE.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Per quanto riguarda le misure per ***il ripristino*** e l'agevolazione della libera circolazione delle persone e qualsiasi altra misura di cui al presente regolamento che influisce sulla libera circolazione delle persone, tali misure si basano sull'articolo 21 TFUE e integrano la direttiva 2004/38/CE senza influire sulla sua applicazione durante le emergenze nel mercato unico. Tali misure non dovrebbero portare all'autorizzazione o alla giustificazione di restrizioni alla libera circolazione contrarie ai trattati o ad altre disposizioni del diritto dell'Unione.	(18) Per quanto riguarda le misure per ***la garanzia*** e l'agevolazione della libera circolazione delle persone e qualsiasi altra misura di cui al presente regolamento che influisce sulla libera circolazione delle persone, tali misure si basano sull'articolo 21 TFUE e integrano la direttiva 2004/38/CE senza influire sulla sua applicazione durante le emergenze nel mercato unico. Tali misure non dovrebbero portare all'autorizzazione o alla giustificazione di restrizioni alla libera circolazione contrarie ai trattati o ad altre disposizioni del diritto dell'Unione.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) L'articolo 45 TFUE sancisce il diritto alla libera circolazione dei lavoratori, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle	(19) L'articolo 45 TFUE sancisce il diritto alla libera circolazione dei lavoratori, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle

disposizioni adottate in applicazione degli stessi. Il presente regolamento comprende disposizioni che integrano le misure vigenti al fine di ***rafforzare*** la libera circolazione delle persone, aumentare la trasparenza e fornire assistenza amministrativa durante le emergenze nel mercato unico. Tali misure ***comprendono*** l'istituzione e la messa a disposizione di punti di contatto unici per i lavoratori e i loro rappresentanti negli Stati membri e a livello dell'Unione durante le modalità di vigilanza del mercato unico e di emergenza nel mercato unico nel quadro del presente regolamento.	disposizioni adottate in applicazione degli stessi. Il presente regolamento comprende disposizioni che integrano le misure vigenti al fine di ***salvaguardare e facilitare*** la libera circolazione delle persone, ***inclusi i lavoratori, in condizioni di sicurezza, di*** aumentare la trasparenza e ***di*** fornire ***informazioni adeguate e tempestive nonché*** assistenza amministrativa durante le emergenze nel mercato unico. Tali misure ***dovrebbero garantire che i lavoratori indispensabili e di rilevanza nelle situazioni di crisi che esercitano la libera circolazione durante un'emergenza del mercato unico abbiano accesso allo stesso livello di protezione in termini di sanità e di sicurezza dei lavoratori locali attivi nel settore di competenza dello Stato membro ricevente. Dovrebbero inoltre comprendere*** l'istituzione e la messa a disposizione di punti di contatto unici per i lavoratori e i loro rappresentanti negli Stati membri e a livello dell'Unione durante le modalità di vigilanza del mercato unico e di emergenza nel mercato unico nel quadro del presente regolamento. ***La Commissione e gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare le strutture esistenti per il funzionamento di tali punti di contatto. Detti punti di contatto dovrebbero essere attivi anche al di fuori della modalità di emergenza e facilitare la comunicazione tra gli Stati membri e il gruppo consultivo. Le informazioni fornite dai punti di contatto dovrebbero essere chiare, comprensibili e accessibili alle persone con disabilità.***

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 bis) Al fine di agevolare le misure transfrontaliere per mantenere o rafforzare la libera circolazione dei lavoratori, la Commissione dovrebbe fare

	pieno uso degli strumenti digitali per facilitare la gestione transfrontaliera e il coordinamento dei diritti e degli obblighi in materia di sicurezza sociale. È opportuno porre particolare attenzione ai lavoratori più colpiti, in particolare i lavoratori mobili, compresi i lavoratori frontalieri e transfrontalieri, nonché i lavoratori che sono in grado di lavorare a distanza ma che devono farlo da un determinato Stato membro.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) ***Se adottano*** misure che incidono sulla libera circolazione di merci o persone***, le merci*** o sulla libera prestazione di servizi ***in preparazione delle emergenze nel mercato unico o durante*** tali ***emergenze,*** gli Stati membri dovrebbero limitare tali misure a quanto necessario e revocarle non appena la situazione lo consente. È opportuno che tali misure rispettino i ***principi di proporzionalità*** e ***non discriminazione*** e tengano conto della situazione particolare delle regioni frontaliere.	(20) ***I cittadini, i lavoratori, i consumatori e le imprese dipendono dal buon funzionamento del mercato unico e dalla libertà di circolazione in condizioni di sicurezza anche in tempi di crisi. Gli Stati membri dovrebbero evitare di adottare*** misure che incidono sulla libera circolazione di merci o persone o sulla libera prestazione di servizi***, a meno che esse non siano giustificate da motivazioni legittime di ordine pubblico, pubblica sicurezza e salute pubblica, e non siano proporzionate all'obiettivo perseguito. Tali misure dovrebbero pertanto proporzionate e non discriminatorie.*** Gli Stati membri dovrebbero limitare tali misure a quanto necessario e revocarle non appena la situazione lo consente. È opportuno che tali misure rispettino i ***trattati, il diritto dell'Unione*** e ***gli obblighi internazionali in materia di diritti umani fondamentali*** e tengano conto della situazione particolare delle regioni frontaliere ***e dei settori che dipendono in particolare dai lavoratori mobili, compresi i lavoratori frontalieri e transfrontalieri. Eventuali misure restrittive della libera circolazione non dovrebbero più avere effetto giuridico quando la modalità di***

emergenza è disattivata.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) Alla luce della digitalizzazione e del suo impatto transfrontaliero sul mercato unico e sul mercato del lavoro dell'Unione, occorre prestare particolare attenzione alle modalità del telelavoro. In particolare, in caso di restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori, è necessario rivolgere una particolare attenzione alla questione se i lavoratori mobili, compresi quelli transfrontalieri e frontalieri, siano in grado o meno di svolgere le loro mansioni a distanza. Per evitare discriminazioni, i lavoratori per i quali il telelavoro transfrontaliero non è fattibile, ad esempio a causa della natura delle loro mansioni e delle loro responsabilità, non dovrebbero essere soggetti a indebite restrizioni alla loro libertà di circolazione, a condizione di poter garantire la loro salute e sicurezza. Al fine di garantire parità di trattamento per i lavoratori che esercitano la propria libertà di circolazione, gli Stati membri dovrebbero consentire ai lavoratori mobili e transfrontalieri di continuare ad attraversare le frontiere per raggiungere il proprio luogo di lavoro se l'attività del settore interessato è ancora autorizzata nello Stato membro ricevente.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) L'attivazione della modalità di emergenza nel mercato unico dovrebbe comportare un obbligo per gli Stati membri di notificare ***le restrizioni*** alla libera circolazione di ***rilevanza per*** le ***crisi***.	(21) L'attivazione della modalità di emergenza nel mercato unico dovrebbe comportare un obbligo per gli Stati membri di notificare ***qualsiasi restrizione*** alla libera circolazione ***senza indebito ritardo, inclusa una giustificazione della sua necessità e proporzionalità. Le parti sociali dovrebbero essere consultate in merito a qualsiasi misura di emergenza che abbia un impatto sul mercato del lavoro. Una stretta cooperazione con le parti sociali può inoltre agevolare l'attuazione di tali misure e l'offerta di informazioni ai lavoratori e agli operatori economici.***

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) In sede di esame della compatibilità con il principio di proporzionalità di eventuali progetti di misure o misure adottate notificati, la Commissione dovrebbe ***tenere in debita considerazione l'evolversi della situazione*** di ***crisi e*** le ***informazioni spesso limitate che sono a disposizione degli Stati membri quando cercano di ridurre i rischi emergenti nel contesto della crisi. Ove giustificato e necessario alla luce delle circostanze***, in ***base alle eventuali informazioni disponibili, ivi comprese quelle specialistiche o scientifiche,*** la Commissione ***può*** valutare la fondatezza delle ragioni degli Stati membri sulla base del principio di precauzione quale motivo per l'adozione di restrizioni alla libera circolazione delle persone. Spetta alla Commissione garantire che tali misure siano conformi al diritto dell'Unione e non creino ostacoli ingiustificati al	(22) In sede di esame della ***necessità e della*** compatibilità con il principio di proporzionalità ***e non discriminazione*** di eventuali progetti di misure o misure adottate notificati, la Commissione dovrebbe ***consultarsi con i portatori*** di ***interessi, come*** le ***parti sociali***, in ***merito all'impatto sul mercato del lavoro.*** La Commissione ***dovrebbe*** valutare la fondatezza delle ragioni degli Stati membri***, incluse quelle*** sulla base del principio di precauzione ***sancito dall'articolo 191 TFUE*** quale motivo per l'adozione di restrizioni alla libera circolazione delle persone. Spetta alla Commissione garantire che tali misure siano ***pienamente*** conformi ***ai trattati e*** al diritto dell'Unione e non creino ostacoli ingiustificati al funzionamento del mercato unico ***e al diritto alla libera circolazione***. La Commissione dovrebbe dare seguito quanto prima alle notifiche degli Stati

funzionamento del mercato unico. La Commissione dovrebbe dare seguito quanto prima alle notifiche degli Stati membri, tenendo conto delle circostanze della crisi specifica e al più tardi entro i termini di cui al presente regolamento.

membri, tenendo conto delle circostanze della crisi specifica e al più tardi entro i termini di cui al presente regolamento.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Al fine di garantire che le misure specifiche di emergenza nel mercato unico di cui al presente regolamento siano utilizzate solo ove indispensabile per rispondere a una determinata emergenza nel mercato unico, tali misure dovrebbero richiedere un'attivazione individuale mediante atti di esecuzione della Commissione in cui siano indicati i motivi per tale attivazione nonché i beni o i servizi di rilevanza per le crisi cui tali misure si applicano.	(23) Al fine di garantire che le misure specifiche di emergenza nel mercato unico di cui al presente regolamento siano utilizzate solo ove indispensabile per rispondere a una determinata emergenza nel mercato unico, tali misure dovrebbero richiedere un'attivazione individuale mediante atti di esecuzione della Commissione in cui siano indicati i motivi per tale attivazione***, il modo in cui le misure rispettano i trattati,*** nonché i beni o i servizi di rilevanza per le crisi cui tali misure si applicano.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Al fine di garantire la proporzionalità degli atti di esecuzione e il debito rispetto del ruolo degli operatori economici nella gestione delle crisi, è inoltre opportuno che la Commissione ricorra all'attivazione della modalità di emergenza nel mercato unico solo qualora gli operatori economici non fossero in grado di fornire una soluzione su base volontaria entro un periodo di tempo ragionevole. Il motivo di tale scelta	(24) Al fine di garantire la proporzionalità degli atti di esecuzione e il debito rispetto ***dell'autonomia delle parti sociali e*** del ruolo degli operatori economici nella gestione delle crisi, è inoltre opportuno che la Commissione ricorra all'attivazione della modalità di emergenza nel mercato unico solo qualora gli operatori economici ***o le parti sociali*** non fossero in grado di fornire una soluzione su base volontaria entro un

dovrebbe essere indicato in ciascuno di tali atti e in relazione a tutti gli aspetti specifici di una crisi.

periodo di tempo ragionevole. Il motivo di tale scelta dovrebbe essere indicato in ciascuno di tali atti e in relazione a tutti gli aspetti specifici di una crisi.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Le richieste di informazioni agli operatori economici dovrebbero essere utilizzate dalla Commissione solo qualora le informazioni necessarie per rispondere in modo adeguato all'emergenza nel mercato unico, ad esempio le informazioni necessarie per le procedure di appalto indette dalla Commissione per conto degli Stati membri o la stima delle capacità produttive dei fabbricanti di beni di rilevanza per le crisi le cui catene di approvvigionamento hanno subito perturbazioni, non possano essere ottenute da fonti disponibili al pubblico o a seguito di informazioni fornite su base volontaria.	(25) Le richieste di informazioni agli operatori economici dovrebbero essere utilizzate dalla Commissione ***tenendo debitamente conto dei segreti commerciali in linea con la direttiva 2016/943*** solo qualora le informazioni necessarie per rispondere in modo adeguato all'emergenza nel mercato unico, ad esempio le informazioni necessarie per le procedure di appalto indette dalla Commissione per conto degli Stati membri o la stima delle capacità produttive dei fabbricanti di beni di rilevanza per le crisi le cui catene di approvvigionamento hanno subito perturbazioni, non possano essere ottenute da fonti disponibili al pubblico o a seguito di informazioni fornite su base volontaria.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Laddove sussistano rischi significativi per il funzionamento del mercato unico oppure in caso di gravi carenze o di una domanda eccezionalmente elevata di beni di importanza ***strategica***, misure a livello dell'Unione finalizzate a garantire la disponibilità di prodotti di rilevanza per le crisi, quali gli ordinativi classificati come prioritari, possono rivelarsi indispensabili per ripristinare il	(28) Laddove sussistano rischi significativi per il funzionamento del mercato unico oppure in caso di gravi carenze o di una domanda eccezionalmente elevata di beni di importanza ***critica***, misure a livello dell'Unione finalizzate a garantire la disponibilità di prodotti di rilevanza per le crisi, quali gli ordinativi classificati come prioritari, possono rivelarsi indispensabili per ripristinare il

normale funzionamento del mercato unico.

normale funzionamento del mercato unico.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Laddove si registri una grave carenza di prodotti o servizi di rilevanza per le crisi nel mercato unico durante un'emergenza nel mercato unico e sia chiaro che gli operatori economici attivi nel mercato unico non producono nessuna di tali beni, ma sarebbero in via di principio in grado di riconvertire le loro linee di produzione o avrebbero una capacità insufficiente di fornire i beni o i servizi necessari, è opportuno che la Commissione possa in ultima istanza raccomandare agli Stati membri di adottare misure volte ad agevolare o richiedere l'aumento o la riconversione della capacità produttiva dei fabbricanti o della capacità dei prestatori di servizi di fornire servizi di rilevanza per le crisi. A tal fine la Commissione informerebbe gli Stati membri circa la gravità della carenza e il tipo di beni o servizi di rilevanza per le crisi necessari e fornirebbe sostegno e consulenza in relazione alle flessibilità previste nell'acquis dell'UE per tali scopi.	(30) Laddove si registri una grave carenza di prodotti o servizi di rilevanza per le crisi nel mercato unico durante un'emergenza nel mercato unico e sia chiaro che gli operatori economici attivi nel mercato unico non producono nessuna di tali beni, ma sarebbero in via di principio in grado di riconvertire le loro linee di produzione o avrebbero una capacità insufficiente di fornire i beni o i servizi necessari, è opportuno che la Commissione possa in ultima istanza raccomandare agli Stati membri di adottare misure***, strettamente limitate a quanto necessario e solo per un periodo di tempo limitato,*** volte ad agevolare o richiedere l'aumento o la riconversione della capacità produttiva dei fabbricanti o della capacità dei prestatori di servizi di fornire servizi di rilevanza per le crisi. A tal fine la Commissione informerebbe gli Stati membri***, il gruppo consultivo e il Parlamento europeo*** circa la gravità della carenza e il tipo di beni o servizi di rilevanza per le crisi necessari e fornirebbe sostegno e consulenza in relazione alle flessibilità previste nell'acquis dell'UE per tali scopi. ***Nel caso in cui qualsiasi aumento o riconversione della capacità produttiva dei fabbricanti abbia una ripercussione sui lavoratori di un'azienda o di un settore, è opportuno che i rappresentanti dei lavoratori e i sindacati siano informati e consultati prima e durante la fase di attuazione.***

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la possibilità di adottare misure di sostegno per agevolare la libera circolazione delle persone e stilare un elenco di obiettivi individuali (quantità e termini) per le riserve strategiche che gli Stati membri dovrebbero mantenere, onde conseguire gli obiettivi dell'iniziativa. È inoltre opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'attivazione della modalità di vigilanza e delle misure di vigilanza al fine di monitorare con attenzione le catene di approvvigionamento strategiche e coordinare la costituzione di riserve strategiche di beni e servizi di importanza strategica. Alla Commissione dovrebbero essere anche attribuite competenze di esecuzione per quanto riguarda l'attivazione di misure specifiche di risposta alle emergenze in presenza di un'emergenza nel mercato unico, per consentire una risposta coordinata e rapida. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.	(35) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la possibilità di adottare misure di sostegno per agevolare la libera circolazione delle persone***, compresa la tutela dei lavoratori che esercitano tale diritto,*** e stilare un elenco di obiettivi individuali (quantità e termini) per le riserve strategiche che gli Stati membri dovrebbero mantenere, onde conseguire gli obiettivi dell'iniziativa. È inoltre opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'attivazione della modalità di vigilanza e delle misure di vigilanza al fine di monitorare con attenzione le catene di approvvigionamento strategiche e coordinare la costituzione di riserve strategiche di beni e servizi di importanza strategica. Alla Commissione dovrebbero essere anche attribuite competenze di esecuzione per quanto riguarda l'attivazione di misure specifiche di risposta alle emergenze in presenza di un'emergenza nel mercato unico, per consentire una risposta coordinata e rapida. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Il presente regolamento ***rispetta*** i diritti fondamentali e osserva i principi	(36) Il presente regolamento ***tutela*** i diritti fondamentali ***quali stabiliti nei***

riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"). Rispetta segnatamente il diritto alla vita privata ***degli operatori economici*** sancito dall'articolo 7 della Carta, il diritto alla protezione dei dati di cui all'articolo 8 della Carta, la libertà d'impresa e la libertà contrattuale, che sono tutelate dall'articolo 16 della Carta, il diritto di proprietà, tutelato dall'articolo 17 della Carta, il diritto di negoziazione e di azioni collettive tutelato dall'articolo ***26*** della Carta nonché il diritto a un ricorso giudiziario effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47 della Carta. Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, può invece essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Il regolamento non dovrebbe incidere sull'autonomia delle parti sociali, riconosciuta dal TFUE.

trattati e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta") ***e il diritto alla libertà e alla sicurezza personale (articolo 6)***. Rispetta segnatamente il diritto ***di ogni individuo*** alla vita privata sancito dall'articolo 7 della Carta, il diritto alla protezione dei dati di cui all'articolo 8 della Carta, ***il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta, tutelati dall'articolo 15 della Carta,*** la libertà d'impresa e la libertà contrattuale, che sono tutelate dall'articolo 16 della Carta, il diritto di proprietà, tutelato dall'articolo 17 della Carta, il diritto ***alla non discriminazione, tutelato dall'articolo 21 della Carta, il diritto*** di negoziazione e di azioni collettive tutelato dall'articolo ***28 della Carta, il diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque di cui all'articolo 31*** della Carta***,*** nonché il diritto a un ricorso giudiziario effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47 della Carta***. Nessuna misura d'emergenza, adottata ai sensi del presente regolamento in risposta a una crisi del mercato unico, dovrebbe essere utilizzata per compromettere o eludere i diritti umani fondamentali garantiti dalla Carta o dagli strumenti internazionali in materia di diritti umani***. Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, può invece essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Il regolamento non dovrebbe incidere sull'autonomia delle parti sociali, riconosciuta dal TFUE.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Il quadro dell'Unione comprende elementi interregionali per la definizione di misure transfrontaliere, multisettoriali e coerenti di vigilanza del mercato unico e di risposta alle emergenze nello stesso, segnatamente in considerazione delle risorse, delle capacità e delle vulnerabilità nelle regioni limitrofe, nello specifico le regioni frontaliere.	(38) Il quadro dell'Unione comprende elementi interregionali per la definizione di misure transfrontaliere, multisettoriali e coerenti di vigilanza del mercato unico e di risposta alle emergenze nello stesso, segnatamente in considerazione delle risorse, delle capacità e delle vulnerabilità nelle regioni limitrofe, nello specifico le regioni frontaliere***, nonché della situazione dei lavoratori mobili, compresi i lavoratori frontalieri e transfrontalieri, prestando particolare attenzione ai diritti dei lavoratori e alle condizioni di lavoro***.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento istituisce un quadro di misure atte ad anticipare gli impatti delle crisi sul mercato unico nonché a prepararsi e a rispondere a tali impatti, al fine di salvaguardare la libera circolazione di merci, servizi e persone e di garantire la disponibilità nel mercato unico di beni e servizi di importanza ***strategica*** nonché di beni e servizi di rilevanza per le crisi.	1. Il presente regolamento istituisce un quadro di misure atte ad anticipare ***e prevenire*** gli impatti delle crisi sul mercato unico nonché a prepararsi e a rispondere a tali impatti, al fine di salvaguardare ***e facilitare*** la libera circolazione di merci, servizi e persone***, in linea con i trattati, inclusa la libera circolazione dei lavoratori, di rafforzare la resilienza e il funzionamento del mercato unico, di proteggere i consumatori, l'ambiente e i diritti fondamenti dei lavoratori in tempi di crisi*** e di garantire la disponibilità nel mercato unico di beni e servizi di importanza ***critica*** nonché di beni e servizi di rilevanza per le crisi.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) misure di emergenza a fini di anticipazione e pianificazione;	c) misure di emergenza a fini di anticipazione***, prevenzione*** e pianificazione;

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri scambiano periodicamente tra loro e con la Commissione informazioni su tutte le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.	3. Gli Stati membri scambiano periodicamente tra loro***, con il gruppo consultivo*** e con la Commissione informazioni su tutte le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. ***Il Parlamento europeo ha un accesso tempestivo a tali informazioni.***

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il presente regolamento non pregiudica in alcun modo l'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dagli Stati membri e a livello di Unione, compresi il diritto o la libertà di sciopero o il diritto o la libertà di intraprendere altre azioni contemplate dagli specifici sistemi che regolano le relazioni industriali negli Stati membri, in conformità della normativa e/o delle prassi nazionali. Esso non pregiudica neppure il diritto di negoziare, concludere ed eseguire accordi collettivi, o di intraprendere azioni collettive in conformità della normativa

	e/o delle prassi nazionali.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Qualsiasi azione nel quadro del presente regolamento è coerente con gli obblighi dell'Unione nel quadro del diritto internazionale.	7. Qualsiasi azione nel quadro del presente regolamento è coerente con gli obblighi dell'Unione nel quadro del diritto internazionale***, inclusi gli obblighi in materia di diritti umani***.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) "crisi": evento eccezionale inaspettato e improvviso, naturale o provocato dall'uomo, di carattere e portata straordinari, che avviene in seno all'Unione o al di fuori di quest'ultima;	(1) "crisi": evento eccezionale inaspettato e improvviso, naturale o provocato dall'uomo, di carattere e portata straordinari, ***ad esclusione delle azioni collettive,*** che avviene in seno all'Unione o al di fuori di quest'ultima***, e che provoca o rischia di provocare una perturbazione significativa del corretto funzionamento del mercato interno, compresa la libera circolazione di merci, servizi e persone***;

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) "modalità di vigilanza del mercato unico": quadro per affrontare una minaccia di perturbazione significativa dell'approvvigionamento di beni e servizi di importanza ***strategica*** che può portare a	(2) "modalità di vigilanza del mercato unico": quadro per affrontare una minaccia di perturbazione significativa dell'approvvigionamento di beni e servizi di importanza ***critica e/o della libera***

un'emergenza nel mercato unico entro i sei mesi successivi;	***circolazione delle persone,*** che può portare a un'emergenza nel mercato unico entro i sei mesi successivi;

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) "emergenza nel mercato unico": impatto di ampia portata di una crisi sul mercato unico che perturba in modo grave la libera circolazione nel mercato unico o il funzionamento delle catene di approvvigionamento indispensabili al mantenimento di attività sociali o economiche vitali nel mercato unico;	(3) "emergenza nel mercato unico": impatto di ampia portata di una crisi sul mercato unico che perturba in modo grave la libera circolazione ***di merci, persone e servizi*** nel mercato unico o il funzionamento delle catene di approvvigionamento indispensabili al mantenimento di attività sociali o economiche vitali nel mercato unico;

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) "settori di importanza ***strategica"***: settori di importanza critica per l'Unione e i suoi Stati membri in quanto aventi importanza sistemica e vitale per la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, l'ordine pubblico o la sanità pubblica, la cui perturbazione, disfunzione, perdita o distruzione avrebbe un impatto significativo sul funzionamento del mercato unico;	(4) "settori di importanza ***critica"***: settori di importanza critica per l'Unione e i suoi Stati membri in quanto aventi importanza sistemica e vitale per la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, l'ordine pubblico o la sanità pubblica, la cui perturbazione, disfunzione, perdita o distruzione avrebbe un impatto significativo sul funzionamento del mercato unico;

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) "beni e servizi di importanza ***strategica***": beni e servizi che sono indispensabili per garantire il funzionamento del mercato unico in settori di importanza ***strategica*** e che non possono essere sostituiti o diversificati;	(5) "beni e servizi di importanza ***critica***": beni e servizi che sono indispensabili per garantire il funzionamento del mercato unico in settori di importanza ***critica*** e che non possono essere sostituiti o diversificati ***in modo tempestivo***;

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) "riserve strategiche": scorta di beni di importanza ***strategica*** per le quali può essere necessario costituire una riserva al fine di prepararsi a un'emergenza nel mercato unico, sotto il controllo di uno Stato membro.	(7) "riserve strategiche": scorta di beni di importanza ***critica*** per le quali può essere necessario costituire una riserva al fine di prepararsi a un'emergenza nel mercato unico, sotto il controllo di uno Stato membro.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis) "operatore economico": il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore quali definiti al regolamento 765/2008/CE o un fornitore di servizi quale definito alla direttiva 2006/123/CE.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il gruppo consultivo è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante e un rappresentante supplente.	2. Il gruppo consultivo è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro ***e di quattro rappresentanti delle parti sociali europee***. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante e un rappresentante supplente. ***Le organizzazioni interprofessionali delle parti sociali a livello dell'Unione possono nominare quattro rappresentanti per il gruppo consultivo, garantendo pari rappresentanza alle organizzazioni sindacali e alle organizzazioni dei datori di lavoro.***

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione presiede il gruppo consultivo e ne assicura il segretariato. La ***Commissione può invitare*** un ***rappresentante del*** Parlamento europeo***, i*** rappresentanti degli Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo***[49]***, i rappresentanti degli operatori economici, delle organizzazioni dei portatori di interessi, delle parti sociali ***e gli esperti a partecipare alle riunioni del gruppo consultivo in qualità di osservatori. La Commissione invita*** i rappresentanti ***di altri organi di rilevanza per le crisi a livello dell'Unione*** a partecipare ***in qualità di osservatori*** alle riunioni ***pertinenti*** del gruppo consultivo.	3. La Commissione presiede il gruppo consultivo e ne assicura il segretariato. ***Il gruppo consultivo invita alle riunioni pertinenti i rappresentanti di altri organi competenti per*** la ***crisi a livello dell'Unione,*** un ***esperto indipendente nominato dal*** Parlamento europeo ***e*** rappresentanti degli Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, ***in qualità di osservatori. Può invitare*** i rappresentanti degli operatori economici, ***dei sindacati, dei datori di lavoro e*** delle organizzazioni dei portatori di interessi, delle parti sociali***,*** ***nonché*** i rappresentanti ***dei lavoratori e altri esperti pertinenti*** a partecipare alle riunioni del gruppo consultivo ***per fornire un contributo***.
[49] GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.	[49] GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ai fini della pianificazione di emergenza di cui agli articoli da 6 a 8, il gruppo consultivo fornisce assistenza e consulenza alla Commissione per quanto riguarda i compiti seguenti:	4. Ai fini ***del rafforzamento della resilienza e del corretto funzionamento del mercato unico e*** della pianificazione di emergenza ***e*** di cui agli articoli da 6 a 8, il gruppo consultivo fornisce assistenza e consulenza alla Commissione per quanto riguarda i compiti seguenti:

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) valutare gli incidenti significativi che gli Stati membri hanno segnalato alla Commissione.	*(Non concerne la versione italiana)*

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) consultare i rappresentanti degli operatori economici, ivi comprese le piccole e medie imprese (PMI), e dell'industria per raccogliere informazioni sul mercato;	c) consultare i rappresentanti degli operatori economici, ivi comprese le piccole e medie imprese (PMI), e dell'industria ***e, se del caso, dei sindacati e delle organizzazioni dei datori di lavoro,*** per raccogliere informazioni sul mercato;

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) consultare i rappresentanti dei sindacati e dei datori di lavoro per comprendere meglio l'impatto sociale e sul mercato del lavoro di potenziali crisi e delle relative misure, in particolare per quanto riguarda i diritti dei lavoratori e la libera circolazione dei lavoratori, con particolare attenzione ai lavoratori mobili, compresi i lavoratori frontalieri e transfrontalieri;

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) mantenere un registro delle misure di crisi nazionali e dell'Unione cui è stato fatto ricorso nelle crisi precedenti che hanno avuto un impatto sul mercato unico e sulle relative catene di approvvigionamento.	f) mantenere un registro delle misure di crisi nazionali e dell'Unione cui è stato fatto ricorso nelle crisi precedenti che hanno avuto un impatto sul mercato unico e sulle relative catene di approvvigionamento***, ma anche sul mercato del lavoro, sui diritti dei lavoratori, sulle condizioni di lavoro e sulla libera circolazione dei lavoratori***.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) consultare i rappresentanti dei sindacati e dei datori di lavoro sull'impatto dell'emergenza sul mercato del lavoro e sulla libera circolazione dei lavoratori, in particolare dei lavoratori mobili, compresi i lavoratori frontalieri e transfrontalieri;

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a ter) consultare i rappresentanti degli operatori economici, ivi comprese le piccole e medie imprese (PMI), e dell'industria e, sei del caso, dei sindacati e delle organizzazioni dei datori di lavoro, per raccogliere informazioni sul mercato e valutare l'impatto dell'emergenza a norma dell'articolo 3, paragrafo 3;

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) proporre e valutare misure per rafforzare la resilienza del mercato unico, quali la mappatura delle pertinenti catene di approvvigionamento e le prove di stress;

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. La Commissione garantisce la partecipazione di tutti gli organismi a livello dell'Unione che sono pertinenti per la crisi in questione. Il gruppo consultivo attua una cooperazione e un coordinamento stretti, ove opportuno, con altri organismi pertinenti connessi alle crisi a livello dell'Unione. La Commissione garantisce il coordinamento con le misure attuate attraverso altri meccanismi dell'Unione,	7. La Commissione garantisce la partecipazione di tutti gli organismi a livello dell'Unione che sono pertinenti per la crisi in questione. Il gruppo consultivo attua una cooperazione e un coordinamento stretti, ove opportuno, con altri organismi pertinenti connessi alle crisi a livello dell'Unione. La Commissione garantisce il coordinamento con le misure attuate attraverso altri meccanismi dell'Unione,

quali il meccanismo unionale di protezione civile (UCPM) o il quadro di sicurezza sanitaria dell'UE. Il gruppo consultivo garantisce lo scambio di informazioni con il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze nel quadro dell'UCPM.	quali il meccanismo unionale di protezione civile (UCPM) o il quadro di sicurezza sanitaria dell'UE. Il gruppo consultivo garantisce lo scambio di informazioni con il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze nel quadro dell'UCPM. ***La Commissione riferisce al Parlamento europeo in merito ai lavori del gruppo consultivo almeno una volta all'anno e con maggiore frequenza in tempi di crisi.***

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Il gruppo consultivo può adottare pareri, raccomandazioni o relazioni nel contesto dei suoi compiti di cui ai paragrafi da 4 a 6.	9. Il gruppo consultivo può adottare pareri, raccomandazioni o relazioni nel contesto dei suoi compiti di cui ai paragrafi da 4 a 6. ***I pareri, le raccomandazioni e le relazioni del gruppo consultivo sono resi pubblici nella misura in cui sono conformi alla direttiva 2016/943 e la loro divulgazione non è contraria agli interessi di ordine pubblico e di sicurezza.***

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Tenendo conto del parere del gruppo consultivo e dei contributi degli organismi pertinenti a livello dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare***, previa consultazione degli Stati membri,*** un atto delegato al fine di integrare il presente regolamento con un quadro che definisce i protocolli di crisi riguardanti la cooperazione in materia di crisi, lo scambio di informazioni e la comunicazione in merito alle crisi per le	1. Tenendo conto del parere del gruppo consultivo e dei contributi degli organismi pertinenti a livello dell'Unione ***e previa consultazione degli Stati membri***, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato al fine di integrare il presente regolamento con un quadro che definisce i protocolli di crisi riguardanti la cooperazione in materia di crisi, lo scambio di informazioni e la comunicazione in merito alle crisi per le modalità di vigilanza

modalità di vigilanza del mercato unico e di emergenza nel mercato unico, in particolare per quanto riguarda:	del mercato unico e di emergenza nel mercato unico, in particolare per quanto riguarda:

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) un approccio coordinato alla comunicazione in merito ai rischi e alle crisi anche nei confronti del pubblico con un ruolo di coordinamento per la Commissione;	c) un approccio coordinato alla comunicazione in merito ai rischi e alle crisi anche nei confronti del pubblico***, degli operatori economici, dei lavoratori, dei datori di lavoro, dei sindacati e di altri portatori di interessi*** con un ruolo di coordinamento per la Commissione;

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Laddove la Commissione, nell'adozione di un atto delegato, non prenda in considerazione il parere del gruppo consultivo, fornisce una motivazione scritta per spiegarne le ragioni.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la consultazione ***dei*** rappresentanti degli operatori economici ***e delle parti sociali***, ivi comprese le PMI, sulle ***loro*** iniziative e azioni per mitigare le potenziali perturbazioni delle catene di	b) la consultazione ***di*** rappresentanti degli operatori economici e delle parti sociali, ivi comprese le PMI ***e l'industria***, ***nonché dei sindacati e dei datori di lavoro,*** sulle iniziative e azioni per mitigare

approvvigionamento e rispondere a queste ultime nonché per superare le potenziali carenze di beni e servizi nel mercato unico;	le potenziali perturbazioni delle catene di approvvigionamento ***e le perturbazioni della libera circolazione dei lavoratori,*** e rispondere a queste ultime nonché per superare le potenziali carenze di beni e servizi nel mercato unico;

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) la consultazione degli operatori economici, comprese le PMI e l'industria, nonché dei sindacati e dei datori di lavoro in merito all'impatto delle iniziative e delle azioni sul mercato del lavoro, sulla salute e la sicurezza sul lavoro, sulle condizioni di lavoro e sui diritti fondamentali dei lavoratori, anche in settori di importanza critica;

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***il*** numero di operatori economici interessati dalla perturbazione o potenziale perturbazione;	a) ***un*** numero ***stimato*** di operatori economici ***e di lavoratori*** interessati dalla perturbazione o potenziale perturbazione***, comprese eventuali perturbazioni del mercato del lavoro e della libera circolazione dei lavoratori, con una particolare attenzione per i lavoratori mobili, compresi i lavoratori frontalieri e transfrontalieri***;

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'elenco dei beni e dei servizi di importanza ***strategica*** interessati;	b) l'elenco dei beni e dei servizi di importanza ***critica*** interessati;

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo ***41***, paragrafo 2.	2. L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo ***42***, paragrafo 2. ***La Commissione riferisce senza indebito ritardo al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'attivazione della modalità di vigilanza.***

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se ritiene che i motivi alla base dell'attivazione della modalità di vigilanza a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, ***continuano*** a essere validi, e tenendo conto del parere fornito dal gruppo consultivo, la Commissione può prorogare la modalità di vigilanza per un periodo massimo di sei mesi mediante un atto di esecuzione.	1. Se ritiene che i motivi alla base dell'attivazione della modalità di vigilanza a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, ***continuino*** a essere validi, e tenendo conto del parere fornito dal gruppo consultivo, la Commissione può prorogare la modalità di vigilanza per un periodo massimo di sei mesi mediante un atto di esecuzione. ***Le proroghe sono comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio senza indebito ritardo.***

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se, tenendo conto del parere fornito dal gruppo consultivo, ritiene che non sussiste più la minaccia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in relazione a tutte le misure di vigilanza o a una loro parte oppure per tutti i beni e i servizi o per una loro parte, la Commissione disattiva completamente o parzialmente la modalità di vigilanza mediante un atto di esecuzione.	2. Se, tenendo conto del parere fornito dal gruppo consultivo, ritiene che non sussiste più la minaccia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in relazione a tutte le misure di vigilanza o a una loro parte oppure per tutti i beni e i servizi o per una loro parte, la Commissione disattiva completamente o parzialmente la modalità di vigilanza mediante un atto di esecuzione. ***Le disattivazioni sono comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio senza indebito ritardo.***

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Quando è stata attivata la modalità di vigilanza conformemente all'articolo 9, le autorità nazionali competenti monitorano le catene di approvvigionamento dei beni e dei servizi di importanza ***strategica*** individuati nell'atto di esecuzione che attiva la modalità di vigilanza.	1. Quando è stata attivata la modalità di vigilanza conformemente all'articolo 9, le autorità nazionali competenti monitorano le catene di approvvigionamento dei beni e dei servizi di importanza ***critica*** individuati nell'atto di esecuzione che attiva la modalità di vigilanza. ***Gli Stati membri, in consultazione con le parti sociali, valutano in che modo i lavoratori e gli operatori economici dei settori critici individuati potrebbero risentire della potenziale crisi.***

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tra i beni di importanza ***strategica*** elencati in un atto di esecuzione adottato a norma	Tra i beni di importanza ***critica*** elencati in un atto di esecuzione adottato a norma

dell'articolo 9, paragrafo 1, la Commissione può individuare quelli per cui può essere necessario costituire una riserva al fine di prepararsi a un'emergenza nel mercato unico, tenendo conto della probabilità e dell'impatto delle carenze. La Commissione ne informa gli Stati membri.	dell'articolo 9, paragrafo 1, la Commissione può individuare quelli per cui può essere necessario costituire una riserva al fine di prepararsi a un'emergenza nel mercato unico, tenendo conto della probabilità e dell'impatto delle carenze. La Commissione ne informa gli Stati membri***, il Parlamento europeo e il gruppo consultivo***.

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri comunicano alla Commissione i livelli delle riserve strategiche di beni di importanza ***strategica*** da loro detenute e i livelli di altre scorte di tali beni detenute sul loro territorio.	Gli Stati membri comunicano alla Commissione i livelli delle riserve strategiche di beni di importanza ***critica*** da loro detenute e i livelli di altre scorte di tali beni detenute sul loro territorio.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Tenendo in debita considerazione le scorte detenute dagli operatori economici o che questi ultimi stanno costituendo sul loro territorio, gli Stati membri si adoperano al meglio per costituire riserve strategiche dei beni di importanza ***strategica*** individuati conformemente al paragrafo 1. La Commissione assiste gli Stati membri per coordinare e ottimizzare gli sforzi da essi compiuti.	3. Tenendo in debita considerazione le scorte detenute dagli operatori economici o che questi ultimi stanno costituendo sul loro territorio, gli Stati membri si adoperano al meglio per costituire riserve strategiche dei beni di importanza ***critica*** individuati conformemente al paragrafo 1. La Commissione assiste gli Stati membri per coordinare e ottimizzare gli sforzi da essi compiuti.

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Laddove la costituzione di riserve strategiche dei beni di importanza ***strategica*** individuati a norma del paragrafo 1 può essere resa più efficace attuando un'ottimizzazione tra gli Stati membri, la Commissione può stilare e aggiornare periodicamente, mediante atti di esecuzione, un elenco di obiettivi individuali riguardanti le quantità e i termini per tali riserve strategiche che gli Stati membri dovrebbero mantenere. Nella definizione degli obiettivi individuali per ciascuno Stato membro, la Commissione tiene in considerazione:	4. Laddove la costituzione di riserve strategiche dei beni di importanza ***critica*** individuati a norma del paragrafo 1 può essere resa più efficace attuando un'ottimizzazione tra gli Stati membri, la Commissione può stilare e aggiornare periodicamente, mediante atti di esecuzione, un elenco di obiettivi individuali riguardanti le quantità e i termini per tali riserve strategiche che gli Stati membri dovrebbero mantenere. Nella definizione degli obiettivi individuali per ciascuno Stato membro, la Commissione tiene in considerazione:

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se le riserve strategiche di uno Stato membro continuano a essere notevolmente inferiori rispetto agli obiettivi individuali di cui al paragrafo 4 e gli operatori economici sul suo territorio non sono in grado di compensare tale carenza, la Commissione può, di sua iniziativa o su richiesta di 14 Stati membri, valutare la necessità di adottare ulteriori misure per la costituzione di riserve strategiche dei beni di importanza ***strategica*** individuati a norma del paragrafo 1.	Se le riserve strategiche di uno Stato membro continuano a essere notevolmente inferiori rispetto agli obiettivi individuali di cui al paragrafo 4 e gli operatori economici sul suo territorio non sono in grado di compensare tale carenza, la Commissione può, di sua iniziativa o su richiesta di 14 Stati membri, valutare la necessità di adottare ulteriori misure per la costituzione di riserve strategiche dei beni di importanza ***critica*** individuati a norma del paragrafo 1.

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) il fatto che la crisi abbia già

	gravemente perturbato la libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi o è probabile che lo faccia, con una particolare attenzione per i lavoratori mobili, compresi i lavoratori frontalieri e transfrontalieri;

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a ter) l'introduzione di restrizioni di viaggio o di controlli alle frontiere;

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) gli impatti in termini di entità e di durata sulle attività economiche e sociali, sull'ambiente e sulla pubblica sicurezza;	d) gli impatti in termini di entità e di durata sulle attività economiche e sociali, ***compreso il mercato del lavoro, nonché sul clima,*** sull'ambiente e sulla pubblica sicurezza;

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) la ***posizione*** di mercato degli operatori economici interessati nel settore o nei settori in questione;	f) la ***quota*** di mercato degli operatori economici interessati nel settore o nei settori in questione***, qualora tale quota sia critica per la fornitura di beni e servizi di rilevanza per le crisi***;

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) ***la zona geografica*** che ***è*** e ***potrebbe*** essere ***interessata***, ivi compresi eventuali impatti transfrontalieri sul funzionamento delle catene di approvvigionamento indispensabili per il mantenimento di attività economiche o sociali vitali nel mercato unico;	g) ***le zone geografiche, in particolare le regioni di frontiera,*** che ***sono*** e ***potrebbero*** essere ***interessate***, ivi compresi eventuali impatti transfrontalieri ***sulla libera circolazione di merci, servizi e persone, e*** sul funzionamento delle catene di approvvigionamento indispensabili per il mantenimento di attività economiche o sociali vitali nel mercato unico;

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) l'importanza ***dell'operatore economico interessato*** nel mantenimento di un livello sufficiente di approvvigionamento dei beni o dei servizi, tenendo conto della disponibilità di mezzi alternativi per la fornitura di tali beni o servizi; e	h) l'importanza ***degli operatori economici interessati*** nel mantenimento di un livello sufficiente di approvvigionamento dei beni o dei servizi, tenendo conto della disponibilità di mezzi alternativi per la fornitura di tali beni o servizi; e

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) l'assenza di beni, fattori di produzione o servizi sostitutivi.	i) l'assenza ***o la carenza*** di beni, fattori di produzione o servizi sostitutivi.

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se, tenendo conto del parere fornito dal gruppo consultivo, ritiene che sussista un'emergenza nel mercato unico, la Commissione propone al Consiglio di attivare la modalità di emergenza nel mercato unico.	2. Se, tenendo conto del parere fornito dal gruppo consultivo, ritiene che sussista un'emergenza nel mercato unico, la Commissione propone al Consiglio di attivare la modalità di emergenza nel mercato unico ***e informa il Parlamento senza indebito ritardo***.

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il Consiglio può attivare la modalità di emergenza nel mercato unico mediante un atto di esecuzione del Consiglio. Il periodo di attivazione è specificato nell'atto di esecuzione ed è al massimo pari a sei mesi.	3. Il Consiglio può attivare la modalità di emergenza nel mercato unico mediante un atto di esecuzione del Consiglio. ***Tale atto di esecuzione comprende, ove pertinente, una panoramica dei beni e dei servizi di rilevanza per le crisi nonché dei settori che dipendono in particolare dai lavoratori mobili, compresi i lavoratori frontalieri e transfrontalieri.*** Il periodo di attivazione è specificato nell'atto di esecuzione ed è al massimo pari a sei mesi.

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Non appena è attivata la modalità di emergenza nel mercato unico, la Commissione adotta ***senza indugio*** un elenco di beni e servizi di rilevanza per le crisi mediante un atto di esecuzione. L'elenco può essere modificato mediante atti di esecuzione.	5. Non appena è attivata la modalità di emergenza nel mercato unico, la Commissione***, senza indugio, consulta il gruppo consultivo e*** adotta un elenco di beni e servizi di rilevanza per le crisi ***nonché di settori che dipendono in particolare dai lavoratori mobili, compresi i lavoratori frontalieri e transfrontalieri,*** mediante un atto di esecuzione. L'elenco

può essere modificato mediante atti di esecuzione.

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Parte IV – titolo II – capo I – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Misure per ***ripristinare*** e agevolare la libera circolazione	Misure per ***garantire*** e agevolare la libera circolazione

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Nell'adottare e applicare*** misure nazionali in risposta a un'emergenza nel mercato unico e alla crisi che vi soggiace, gli Stati membri garantiscono che ***le loro azioni*** siano pienamente conformi al trattato e al diritto dell'Unione e***, in particolare,*** alle prescrizioni di cui al presente articolo.	1. ***Quando adottano e applicano*** misure nazionali in risposta a un'emergenza nel mercato unico e alla crisi che vi soggiace, gli Stati membri garantiscono che ***dette misure siano giustificate, proporzionate e non discriminatorie, e che*** siano pienamente conformi al trattato e al diritto dell'Unione***, agli obblighi internazionali in materia di diritti umani fondamentali*** e ***di diritti dei lavoratori, nonché*** alle prescrizioni di cui al presente articolo.

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Eventuali restrizioni sono limitate nel tempo e abrogate non appena la situazione lo consente. Qualsiasi restrizione dovrebbe inoltre tenere conto della situazione delle regioni frontaliere.	2. Eventuali restrizioni sono limitate nel tempo e ***circoscritte a quanto strettamente necessario. Eventuali restrizioni sono riesaminate periodicamente e*** abrogate non appena la

situazione lo consente. ***Eventuali restrizioni non hanno più effetto giuridico quando la modalità di emergenza è disattivata.*** Qualsiasi restrizione dovrebbe inoltre tenere conto della situazione delle regioni frontaliere ***e di quella dei lavoratori mobili, in particolare dei lavoratori transfrontalieri e frontalieri***.

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Eventuali restrizioni alla libera circolazione di cittadini dell'Unione e dei loro familiari e di cittadini di paesi terzi che soggiornano o risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri, nonché di rifugiati e beneficiari di protezione internazionale per motivi di ordine pubblico, sicurezza interna o salute pubblica, o eventuali altre misure di effetto equivalente sono attuate solo previa valutazione dei rischi.

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualsiasi obbligo imposto ai cittadini e ***alle imprese*** non crea oneri amministrativi indebiti o inutili.	3. Qualsiasi obbligo imposto ai cittadini***, ai lavoratori, ai datori di lavoro*** e ***agli operatori economici*** non crea oneri amministrativi indebiti o inutili.

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri informano in modo chiaro e inequivocabile i cittadini, i consumatori, ***le imprese***, i lavoratori e i loro rappresentanti in merito alle misure che incidono sui loro diritti di libera circolazione.	4. Gli Stati membri informano in modo chiaro***, tempestivo*** e inequivocabile i cittadini, i consumatori, ***gli operatori economici***, i lavoratori***, i datori di lavoro*** e i loro rappresentanti in merito alle misure che incidono sui loro diritti di libera circolazione***, in modo da garantire la certezza del diritto e agevolare il coordinamento transfrontaliero***. ***Gli Stati membri cooperano con le parti sociali a livello nazionale e locale per garantire un'efficace diffusione delle informazioni pertinenti ai lavoratori e agli operatori economici. Tutte le informazioni sono messe a disposizione per via elettronica, sono facilmente accessibili alle persone con disabilità e nelle lingue pertinenti, in particolare in situazioni transfrontaliere.***

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i portatori di interessi siano informati delle misure che limitano la libera circolazione di merci, servizi e persone, compresi i lavoratori e i prestatori di servizi, prima della loro entrata in vigore. Gli Stati membri garantiscono un dialogo continuo con ***i*** portatori di interessi***, che comprende la comunicazione con le parti sociali*** e ***i*** partner internazionali.	5. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i portatori di interessi siano informati delle misure che limitano la libera circolazione di merci, servizi e persone, compresi i lavoratori e i prestatori di servizi, ***nonché della scadenza anticipata di dette misure,*** prima della loro entrata in vigore. Gli Stati membri ***coinvolgono debitamente le parti sociali nello sviluppo e, se del caso, nell'attuazione di qualsiasi misura che abbia un impatto sulla libera circolazione delle persone e*** garantiscono un dialogo continuo con ***altri*** portatori di interessi e partner internazionali.

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) discriminazioni tra Stati membri o tra cittadini, anche nel loro ruolo di prestatori di servizi o di lavoratori, basate direttamente sulla nazionalità o, nel caso di imprese, sull'ubicazione della sede legale, dell'amministrazione centrale o della sede principale di attività;	c) discriminazioni tra Stati membri o tra cittadini, anche nel loro ruolo di prestatori di servizi o di lavoratori, basate direttamente ***o indirettamente*** sulla nazionalità o, nel caso di imprese, sull'ubicazione della sede legale, dell'amministrazione centrale o della sede principale di attività;

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera d – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) restrizioni alla libera circolazione delle persone coinvolte nella produzione di beni di rilevanza per le crisi elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, e loro parti, o nella prestazione di servizi di rilevanza per le crisi elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, o altre misure di effetto equivalente che:	d) restrizioni alla libera circolazione delle persone coinvolte nella produzione di beni di rilevanza per le crisi elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, e loro parti, o nella prestazione di servizi di rilevanza per le crisi elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, ***o che sono essenziali per il funzionamento del settore interessato dalla perturbazione,*** o altre misure di effetto equivalente che:

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) siano direttamente discriminatorie sulla base della cittadinanza della persona.	ii) siano direttamente ***o indirettamente*** discriminatorie sulla base della cittadinanza della persona.

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Durante la modalità di emergenza nel mercato unico e nel rispondere all'emergenza nel mercato unico, gli Stati membri si astengono dalle azioni seguenti, a meno che non siano inerenti alla natura della crisi:	2. Durante la modalità di emergenza nel mercato unico e nel rispondere all'emergenza nel mercato unico, gli Stati membri si astengono dalle azioni seguenti, a meno che non siano inerenti alla natura della crisi ***per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di salute pubblica, e proporzionate al conseguimento dell'obiettivo presumibilmente perseguito***:

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Durante la modalità di emergenza nel mercato unico e nel rispondere a un'emergenza nel mercato unico, gli Stati membri si astengono dalle azioni seguenti, a meno che non siano inerenti alla natura della crisi o dell'emergenza nel mercato unico:	3. Durante la modalità di emergenza nel mercato unico e nel rispondere a un'emergenza nel mercato unico, gli Stati membri si astengono dalle azioni seguenti, a meno che non siano inerenti alla natura della crisi o dell'emergenza nel mercato unico ***per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di salute pubblica, e proporzionate al conseguimento dell'obiettivo presumibilmente perseguito***:

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) attuare norme più generose per i viaggi da/verso uno Stato membro o da/verso un altro Stato membro o gruppo di Stati membri, rispetto alle norme applicate	a) attuare norme più generose per i viaggi da/verso uno Stato membro o da/verso un altro Stato membro o gruppo di Stati membri, rispetto alle norme applicate

ai viaggi da/verso altri Stati membri, a meno che ciò non sia inerente alla natura della crisi o dell'emergenza nel mercato unico;	ai viaggi da/verso altri Stati membri, a meno che ciò non sia inerente alla natura della crisi o dell'emergenza nel mercato unico ***per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di salute pubblica, e proporzionato al conseguimento dell'obiettivo presumibilmente perseguito***;

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) imporre divieti sui viaggi, compresi i viaggi per motivi familiari imperativi, che non siano ***adeguati*** al conseguimento di un legittimo interesse pubblico presumibilmente perseguito da tali misure o che vadano manifestamente oltre quanto necessario per conseguire tale obiettivo;	d) imporre divieti sui viaggi, compresi i viaggi per motivi familiari imperativi, che non siano ***proporzionati*** al conseguimento di un legittimo interesse pubblico presumibilmente perseguito da tali misure o che vadano manifestamente oltre quanto necessario per conseguire tale obiettivo;

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) imporre restrizioni ai lavoratori e ai prestatori di servizi e ai loro rappresentanti, ***a meno che ciò non sia inerente alla natura della crisi/dell'emergenza nel mercato unico e non vada manifestamente oltre quanto necessario a tale scopo.***	e) imporre restrizioni ai lavoratori e ai prestatori di servizi e ai loro rappresentanti, ***che non siano proporzionate al conseguimento dell'obiettivo presumibilmente perseguito da dette misure. A tal fine, occorre tenere nella debita considerazione le esigenze dei lavoratori mobili, in particolare dei lavoratori frontalieri e transfrontalieri, che dipendono dalla libera circolazione per accedere al loro luogo di lavoro, segnatamente coloro che esercitano professioni che impongono la presenza fisica, come anche i lavoratori che possono lavorare a distanza ma che devono farlo da un particolare Stato***

membro.

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Quando è stata attivata un'emergenza nel mercato unico a norma dell'articolo 14 e le attività esercitate dai prestatori di servizi, dai rappresentanti delle imprese e dai lavoratori non sono interessate dalla crisi ***nello*** Stato membro ed è possibile viaggiare in sicurezza nonostante la crisi, ***tale Stato membro*** non ***impone*** a tali categorie di persone di altri Stati membri restrizioni di viaggio che impedirebbero loro di accedere al loro luogo di attività o di lavoro.	5. Quando è stata attivata un'emergenza nel mercato unico a norma dell'articolo 14 e le attività esercitate dai prestatori di servizi, dai rappresentanti delle imprese e dai lavoratori non sono interessate dalla crisi ***in uno*** Stato membro ed è possibile viaggiare in sicurezza nonostante la crisi, ***gli Stati membri*** non ***impongono*** a tali categorie di persone di altri Stati membri restrizioni di viaggio che impedirebbero loro di accedere al loro luogo di attività o di lavoro***, a condizione che la loro salute e la loro sicurezza possano essere assicurate sulla base dello stesso trattamento che si applica alle persone che si trovano in una situazione analoga nel settore pertinente dello Stato membro ricevente***.

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Quando è stata attivata un'emergenza nel mercato unico a norma dell'articolo 14 e delle circostanze eccezionali dovute alla crisi non consentono a tutti i prestatori di servizi, a tutti rappresentanti delle imprese e a tutti lavoratori di altri Stati membri di viaggiare e di avere libero accesso al loro luogo di attività o di lavoro, e tuttavia è ancora possibile viaggiare, gli Stati membri non impongono restrizioni di viaggio:	6. Quando è stata attivata un'emergenza nel mercato unico a norma dell'articolo 14 e delle circostanze eccezionali dovute alla crisi non consentono a tutti i prestatori di servizi, a tutti rappresentanti delle imprese e a tutti lavoratori di altri Stati membri di viaggiare e di avere libero accesso al loro luogo di attività o di lavoro, e tuttavia è ancora possibile viaggiare, gli Stati membri non impongono restrizioni di viaggio ***alle***

	seguenti categorie di persone, a condizione che sia possibile garantirne la salute e sicurezza sulla base dello stesso trattamento che si applica alle persone che si trovano in una situazione analoga nel settore pertinente dello Stato membro ricevente:

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ai prestatori di servizi che forniscono servizi di rilevanza per le crisi elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, o ai rappresentanti delle imprese o ai lavoratori coinvolti nella produzione di beni di rilevanza per le crisi o nella prestazione di servizi di rilevanza per le crisi elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, per consentire loro di accedere al loro luogo di attività, se le attività nel settore interessato sono ancora autorizzate nello Stato membro;	a) ai prestatori di servizi che forniscono servizi di rilevanza per le crisi elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, o ai rappresentanti delle imprese o ai lavoratori coinvolti nella produzione di beni di rilevanza per le crisi o nella prestazione di servizi di rilevanza per le crisi elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, ***compresi coloro che sono essenziali per il funzionamento del settore interessato dalla perturbazione,*** per consentire loro di accedere al loro luogo di attività, se le attività nel settore interessato sono ancora autorizzate nello Stato membro***ricevente***;

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Nell'adozione delle misure di cui alla presente disposizione, gli Stati membri garantiscono il pieno rispetto dei trattati e del diritto dell'Unione. Nulla di quanto contenuto nella presente disposizione è da interpretarsi come un'autorizzazione o una giustificazione di restrizioni alla libera	7. Nell'adozione delle misure di cui alla presente disposizione, gli Stati membri garantiscono il pieno rispetto dei trattati e del diritto dell'Unione***, compresa la tutela dei lavoratori, dei prestatori di servizi e dei rappresentanti delle imprese, assicurando loro la possibilità di***

circolazione contrarie ai trattati o ad altre disposizioni del diritto dell'Unione.	***esercitare la libertà di circolazione in condizioni di sicurezza***. Nulla di quanto contenuto nella presente disposizione è da interpretarsi come un'autorizzazione o una giustificazione di restrizioni alla libera circolazione contrarie ai trattati o ad altre disposizioni del diritto dell'Unione.

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Durante la modalità di emergenza nel mercato unico la Commissione può prevedere misure di sostegno per ***rafforzare*** la libera circolazione delle persone di cui all'articolo 17, paragrafi 6 e 7, ***mediante atti di esecuzione***. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 422, paragrafo 2. Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi agli impatti della crisi sul mercato unico, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 3.	1. Durante la modalità di emergenza nel mercato unico la Commissione può***, mediante atti di esecuzione,*** prevedere misure di sostegno per ***agevolare*** la libera circolazione delle persone di cui all'articolo 17, paragrafi 6 e 7, ***e garantire che possano esercitare la libertà di circolazione in condizioni di sicurezza***. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 422, paragrafo 2. Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi agli impatti della crisi sul mercato unico, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 3.

Emendamento 101

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Durante la modalità di emergenza nel mercato unico, se stabilisce che gli Stati membri hanno predisposto dei modelli per attestare che la persona o l'operatore economico è un prestatore di servizi che fornisce servizi di rilevanza per	2. Durante la modalità di emergenza nel mercato unico, se stabilisce che gli Stati membri hanno predisposto dei modelli per attestare che la persona o l'operatore economico è un prestatore di servizi che fornisce servizi di rilevanza per

le crisi, un rappresentante d'impresa o un lavoratore coinvolto nella produzione di beni di rilevanza per le crisi o nella prestazione di servizi di rilevanza per le crisi o un operatore della protezione civile, e ritiene che l'uso di modelli diversi da parte di ciascuno Stato membro sia un ostacolo alla libera circolazione durante un periodo di emergenza nel mercato unico, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, rilasciare dei modelli per attestare che tali persone soddisfano i criteri pertinenti per l'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 6, in tutti gli Stati membri, se lo ritiene necessario per sostenere la libera circolazione di tali categorie di persone e delle loro attrezzature durante l'emergenza in corso nel mercato unico.	le crisi, un rappresentante d'impresa o un lavoratore coinvolto nella produzione di beni di rilevanza per le crisi o nella prestazione di servizi di rilevanza per le crisi o un operatore della protezione civile, e ritiene che l'uso di modelli diversi da parte di ciascuno Stato membro sia un ostacolo alla libera circolazione durante un periodo di emergenza nel mercato unico, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, rilasciare dei modelli per attestare che tali persone soddisfano i criteri pertinenti per l'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 6, in tutti gli Stati membri, se lo ritiene necessario per sostenere la libera circolazione di tali categorie di persone e delle loro attrezzature durante l'emergenza in corso nel mercato unico. ***Per facilitare l'uso di tali modelli, la Commissione può applicare soluzioni digitali.***

Emendamento 102

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Durante l'emergenza nel mercato unico gli Stati membri notificano alla Commissione ***qualsiasi progetto*** di misura ***di rilevanza per le crisi*** che ***limiti*** la libera circolazione delle merci ***e*** la libera prestazione dei servizi***, nonché le restrizioni di rilevanza per le crisi alla*** libera circolazione delle persone, compresi i lavoratori, indicando le ragioni di tali misure.	Durante l'emergenza nel mercato unico gli Stati membri notificano alla Commissione ***i progetti*** di misura ***e le restrizioni legati alla crisi e, in particolare, quelli*** che ***limitano*** la libera circolazione delle merci***,*** la libera prestazione dei servizi ***e la*** libera circolazione delle persone, compresi i lavoratori, indicando le ragioni di tali misure ***e restrizioni, nonché i dispositivi speciali che agevolano la libera circolazione dei lavoratori mobili in settori di rilevanza per le crisi, compresi i lavoratori frontalieri e transfrontalieri***.

Emendamento 103

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione una dichiarazione ***con le ragioni per cui*** l'adozione di ***tale misura*** è giustificata ***e*** proporzionata***, qualora tali ragioni non siano già state chiarite nella misura notificata***. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo integrale delle disposizioni legislative o regolamentari nazionali che contengono la misura o sono modificate da essa.	2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione una dichiarazione ***che attesta che*** l'adozione di ***tali misure o restrizioni*** è giustificata***,*** proporzionata ***e non discriminatoria***. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo integrale delle disposizioni legislative o regolamentari nazionali che contengono la misura o sono modificate da essa.

Emendamento 104

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La Commissione provvede affinché i cittadini ***e le imprese*** siano informati delle misure notificate, a meno che ***gli Stati membri non richiedano che le misure restino riservate o*** la Commissione ***ritenga*** che la divulgazione di tali misure inciderebbe sulla sicurezza ***e sull'ordine pubblico*** dell'Unione europea o dei suoi Stati membri, nonché delle decisioni e delle osservazioni degli Stati membri adottate a norma del presente articolo.	6. La Commissione provvede affinché i cittadini***, i lavoratori, gli operatori economici, le parti sociali e altri soggetti interessati*** siano informati delle misure notificate ***in modo chiaro e inequivocabile***, a meno che la Commissione ***o gli Stati membri ritengano*** che la divulgazione di tali misure inciderebbe ***sull'ordine pubblico e*** sulla sicurezza dell'Unione europea o dei suoi Stati membri, nonché delle decisioni e delle osservazioni degli Stati membri adottate a norma del presente articolo.

Emendamento 105

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri gestiscono punti di contatto unici nazionali che forniscono	1. Gli Stati membri***, collaborando su tale aspetto con le parti sociali,*** gestiscono

ai cittadini, ai consumatori, agli operatori economici e ai lavoratori, nonché ai loro rappresentanti, l'assistenza seguente:	punti di contatto unici nazionali che forniscono ai cittadini, ***alle organizzazioni della società civile,*** ai consumatori, agli operatori economici e ai lavoratori, nonché ai loro rappresentanti, l'assistenza seguente:

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini, i consumatori, gli operatori economici e i lavoratori, nonché i loro rappresentanti, possano ricevere dalle autorità competenti, su loro richiesta e tramite i rispettivi punti di contatto unici, informazioni sul modo in cui le rispettive misure nazionali di risposta alle crisi sono generalmente interpretate e applicate. Ove opportuno, tali informazioni comprendono una guida passo dopo passo. Le informazioni sono fornite in un linguaggio chiaro e comprensibile. Esse sono facilmente accessibili a distanza e per via elettronica e sono aggiornate.	2. Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini, i consumatori***, le organizzazioni della società civile***, gli operatori economici e i lavoratori, nonché i loro rappresentanti, possano ricevere dalle autorità competenti, su loro richiesta e tramite i rispettivi punti di contatto unici, informazioni sul modo in cui le rispettive misure nazionali di risposta alle crisi sono generalmente interpretate e applicate. Ove opportuno, tali informazioni comprendono una guida passo dopo passo. Le informazioni sono fornite in un linguaggio chiaro e comprensibile ***e sono accessibili alle persone con disabilità***. Esse sono facilmente accessibili ***anche*** a distanza e per via elettronica e sono aggiornate.

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il punto di contatto unico a livello dell'Unione fornisce ai cittadini, ai consumatori, agli operatori economici***,*** ai lavoratori e ai loro rappresentanti l'assistenza seguente:	2. Il punto di contatto unico a livello dell'Unione fornisce ai cittadini***, alle organizzazioni della società civile***, ai consumatori, agli operatori economici ***e*** ai lavoratori e ai loro rappresentanti l'assistenza seguente:

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) assistenza nella richiesta e nell'ottenimento di informazioni in merito alle misure di risposta alle crisi a livello dell'Unione che sono pertinenti per l'emergenza nel mercato unico attivata o che incidono sull'esercizio della libera circolazione di merci, servizi, persone e lavoratori;	a) assistenza nella richiesta e nell'ottenimento di informazioni in merito alle misure di risposta alle crisi a livello dell'Unione ***e nazionale*** che sono pertinenti per l'emergenza nel mercato unico attivata o che incidono sull'esercizio della libera circolazione di merci, servizi, persone e lavoratori;

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se un operatore economico non accetta gli ordinativi classificati come prioritari e non vi attribuisce la priorità, la Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta di 14 Stati membri, valutare la necessità e la proporzionalità di ricorrere agli ordinativi classificati come prioritari; in tali casi la Commissione concede all'operatore economico interessato, nonché a tutte le parti su cui sia dimostrabile un'influenza del potenziale ordinativo classificato come prioritario, la possibilità di esprimere la propria posizione entro un termine ragionevole stabilito dalla Commissione alla luce delle circostanze del caso. In circostanze eccezionali, a seguito di tale valutazione, la Commissione può adottare un atto di esecuzione destinato all'operatore economico interessato imponendo a quest'ultimo di accettare gli ordinativi classificati come prioritari specificati nell'atto di esecuzione e di attribuirvi la priorità, o di spiegare per quale motivo non è possibile o opportuno per l'operatore	2. Se un operatore economico non accetta gli ordinativi classificati come prioritari e non vi attribuisce la priorità, la Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta di 14 Stati membri, valutare la necessità e la proporzionalità di ricorrere agli ordinativi classificati come prioritari; in tali casi la Commissione concede all'operatore economico interessato, nonché a tutte le parti su cui sia dimostrabile un'influenza del potenziale ordinativo classificato come prioritario, ***compresi i rappresentanti dei lavoratori e i sindacati,*** la possibilità di esprimere la propria posizione***, dopo che le parti hanno ricevuto informazioni complete,*** entro un termine ragionevole stabilito dalla Commissione alla luce delle circostanze del caso. In circostanze eccezionali, a seguito di tale valutazione, la Commissione può adottare un atto di esecuzione destinato all'operatore economico interessato imponendo a quest'ultimo di accettare gli ordinativi classificati come prioritari specificati nell'atto di esecuzione

procedere in tal senso. La decisione della Commissione è basata su dati oggettivi che dimostrano che attribuire la priorità a tali ordinativi è indispensabile per garantire il mantenimento di attività sociali o economiche vitali nel mercato unico.	e di attribuirvi la priorità, o di spiegare per quale motivo non è possibile o opportuno per l'operatore procedere in tal senso. La decisione della Commissione è basata su dati oggettivi che dimostrano che attribuire la priorità a tali ordinativi è indispensabile per garantire il mantenimento di attività sociali o economiche vitali nel mercato unico. ***I lavoratori interessati da detta decisione sono consultati in merito alle modalità e, se del caso, sono formati e indennizzati conformemente al diritto nazionale e dell'Unione. Le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro devono essere rispettate in ogni momento.***

Emendamento 110

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se l'operatore economico destinatario della decisione di cui al paragrafo 2 accoglie l'obbligo di accettare gli ordinativi specificati nella decisione e di attribuirvi la priorità, tale obbligo prevale su qualsiasi obbligo di prestazione previsto dal diritto privato o pubblico.	3. Se l'operatore economico destinatario della decisione di cui al paragrafo 2 accoglie l'obbligo di accettare gli ordinativi specificati nella decisione e di attribuirvi la priorità, tale obbligo prevale su qualsiasi obbligo di prestazione previsto dal diritto privato o pubblico. ***Nel dare priorità agli ordini specificati nella decisione, gli operatori economici garantiscono il pieno rispetto dei loro obblighi nel quadro del diritto del lavoro dell'Unione e nazionale, in particolare per quanto riguarda i diritti dei lavoratori e le condizioni di lavoro.***

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) accelerare l'autorizzazione dei beni	c) accelerare l'autorizzazione dei beni

di rilevanza per le crisi.	di rilevanza per le crisi***, nel pieno rispetto della legislazione applicabile, comprese le disposizioni in materia di salute e sicurezza, nonché la protezione dell'ambiente e dei consumatori***.

Emendamento 112

Proposta di regolamento
Articolo 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 39 bis
	Clausola di non regressione
	1. La presente direttiva lascia impregiudicata la prerogativa degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori o di promuovere o consentire l'applicazione di contratti collettivi che siano più favorevoli ai lavoratori.

Emendamento 113

Proposta di regolamento
Articolo 45 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Abrogazione	***Modifiche del regolamento (CE) n. 2679/98***

Emendamento 114

Proposta di regolamento
Articolo 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il regolamento (CE) n. 2679/98 ***del Consiglio è abrogato a decorrere dal [data]***.	***Gli articoli 3, 4 e 5 del*** regolamento (CE) n. 2679/98 ***cessano di applicarsi per la durata della modalità di emergenza nel***

mercato unico.

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Articolo 45 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2679/98 è modificato come segue: "Il presente regolamento non pregiudica in alcun modo l'esercizio dei diritti fondamentali quali riconosciuti dagli Stati membri e a livello dell'Unione, compresi il diritto o la libertà di sciopero o il diritto o la libertà di intraprendere altre azioni contemplate dagli specifici sistemi che regolano le relazioni industriali negli Stati membri, in conformità della normativa e/o delle prassi nazionali. Esso non pregiudica neppure il diritto di negoziare, concludere ed eseguire accordi collettivi, o di intraprendere azioni collettive in conformità del diritto e/o delle prassi nazionali."

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione di uno strumento per le emergenze nel mercato unico e abrogazione del regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio
Riferimenti	COM(2022)0459 – C9-0315/2022 – 2022/0278(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 9.11.2022
Parere espresso da Annuncio in Aula	EMPL 9.11.2022
Relatore per parere: Nomina	Marc Angel 17.11.2022
Esame in commissione	22.3.2023
Approvazione	28.6.2023
Esito della votazione finale	+: 38 –: 0 0: 8
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	João Albuquerque, Atidzhe Alieva-Veli, Marc Angel, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, David Casa, Leila Chaibi, Ilan De Basso, Margarita de la Pisa Carrión, Özlem Demirel, Jarosław Duda, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Chiara Gemma, Helmut Geuking, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius, Irena Joveva, Radan Kanev, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Sara Matthieu, Jörg Meuthen, Max Orville, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoş Pîslaru, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Romana Tomc, Marianne Vind, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Antonio Maria Rinaldi, Anna Zalewska
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Marie Dauchy, Marian-Jean Marinescu, Karen Melchior, Maite Pagazaurtundúa

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

38	+
PPE	David Casa, Jarosław Duda, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Helmut Geuking, Radan Kanev, Miriam Lexmann, Marian-Jean Marinescu, Dennis Radtke, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský
Renew	Atidzhe Alieva-Veli, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, Karen Melchior, Max Orville, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru
S&D	Clara Aguilera, João Albuquerque, Marc Angel, Attila Ara-Kovács, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Ilan De Basso, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius, Daniela Rondinelli, Marianne Vind
The Left	Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Leila Chaibi, Özlem Demirel
Verts/ALE	Katrin Langensiepen, Sara Matthieu, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri

0	-

8	0
ECR	Chiara Gemma, Margarita de la Pisa Carrión, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska
ID	Marie Dauchy, Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi
NI	Jörg Meuthen

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti